



**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per La Provincia di Pescara**

DISCIPLINARE DI GARA
(D.lgs 31 Marzo 2023 n.36)

**APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' DELL'ATER
UBICATO IN PESCARA IN VIA LAGO DI CAPESTRANO 46 RICOMPRESI NEL PROGRAMMA FONDO DI
SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 CODICE FSC_RI-2141 DI CUI ALLA DGR/815 DEL 2024 CODICE CUP:
E22D24000270002 CIG: BC66477936**

Sommario:

Art. 1 Stazione Appaltante e riferimenti	2
Art. 2 Oggetto dell'appalto	2
Art. 3 Luogo, descrizione, natura e importo lavori, categoria lavori, finanziamento.....	2
Art. 4 Termini di esecuzione	3
Art. 5 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione	3
Art. 6 criterio di aggiudicazione	3
Art. 7 Piattaforma di approvvigionamento digitale / Pubblicazione progetto Atti di gara.....	4
Art. 8 Chiarimenti	5
Art. 9 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.....	5
Art. 10 Requisiti e condizioni di partecipazione	6
Art. 11 indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	10
Art. 12 Avvalimento	10
Art. 13 Subappalto	11
Art. 14 Garanzia Provvisoria.....	12
Art. 15 Sopralluogo.....	14
Art. 16 Contributo Anac.....	14
Art. 17 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.....	14
Art. 18 Soccorso Istruttorio	16
Art. 19 Documenti di gara - "Documentazione amministrativa"	17
Art. 20 Documenti di gara - "Offerta economica"	22
Art. 21 Criterio di aggiudicazione	22
Art. 22 Presentazione e aperture delle offerte.....	23
Art. 23 valutazione delle offerte economiche	23
Art. 24 verifica di anomalia delle offerte	23
Art. 25 aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	23
Art. 26 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	24
Art. 27 Codice Di Comportamento.....	25
Art. 28 definizione delle controversie.....	25
Art. 29 disposizioni varie	25

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 105 DEL 14/07/2026, il Dirigente Tecnico ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' DELL'ATER UBICATO IN PESCARA IN VIA LAGO DI CAPESTRANO 46 RICOMPRESI NEL PROGRAMMA FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 CODICE FSC".

L'affidamento avviene mediante **Procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 Decreto Legislativo n. 36/2023 con applicazione del **criterio del prezzo più basso**, mediante ribasso sull'importo delle opere posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo A di cui all'Allegato II.2 del codice.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica "Traspare" raggiungibile al link <https://aterpescara.traspare.com/>.

Il presente disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché al ad altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Resta fermo che con l'avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e documentazione allegata.

1. STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PER LA PROVINCIA DI PESCARA

Via Genova, 53 65122 Pescara (PE)

Sito internet istituzionale: www.aterpescara.it

P.I.: 00062890686

Tel.: 085294941 Fax: 0854212661

PEC: aterpescara@legalmail.it

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' DELL'ATER UBICATO IN PESCARA IN **VIA LAGO DI CAPESTRANO 46** RICOMPRESI NEL PROGRAMMA FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 CODICE FSC"

Progettista: ufficio tecnico Ater Pescara;

Gli elaborati tecnici e descrittivi in forma completa e digitale del progetto sono reperibili sulla piattaforma di e-procurement "traspare" dell'Ater Di Pescara.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, CATEGORIA LAVORI, FINANZIAMENTO

3.1 Luogo di esecuzione: Pescara, via Lago Di Capestrano 46.

3.2 Descrizione e natura: : progetto di rigenerazione urbana, attraverso un approccio resiliente, di recupero e di riqualificazione di un edificio in via Lago Di Capestrano 46 nel comune di Pescara (progetto di miglioramento sismico e riqualificazione energetica).

3.3 Importo Totale Stimato

L'importo complessivo a base di gara ammonta a € **841.817,10** al netto dell'IVA e/o altre imposte e contributi di legge, così scorporato:

- € **725.357,54** per lavori soggetto a ribasso, comprensivi di € **193.428,76** per costi della manodopera;
- € **20.550,95** per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice;
- € **95.908,61** per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice;

3.4 Qualificazione Dei Lavori

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alla categoria e classifica indicata nella seguente tabella:

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	670.744,27	seicentoseptantamilasettecentoquarantaquattro/27	79,68
OS28	IMPIANTI TERMICI	102.237,79	centoduemiladuecentotrentasette/79	12,14
OS18-A	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	68.835,04	sessantottomilaottocentotrentacinque/04	8,18

3.5 Finanziamento lavori: risorse ricomprese nel programma CodiceFSC_RI_2141 denominato "Supporto alle attività sul patrimonio delle ATER provinciali" come richiamato nella DGR n. 447 del 24/07/2024.

4. TERMINI DI ESECUZIONE

L'esecuzione dei lavori deve avvenire entro il termine di giorni **365** decorrenti dalla data del verbale di consegna.

5. PROCEDURA DI GARA

L'appalto è esperito mediante Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 Decreto Legislativo n. 36/2023 da espletare tramite portale telematico dell'Ater di Pescara TRASPARE raggiungibile al link <https://aterpescara.traspare.com/>.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione che verrà adottato è quello del criterio applicazione del criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'importo delle opere posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo A di cui all'Allegato II.2 del codice.

7. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

7.1 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato.

7.2 PUBBLICAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA

La documentazione di gara è disponibile sul portale telematico dell'Ater di Pescara TRASPARE raggiungibile al link <https://aterpescara.traspare.com/> e comprende:

- 1) Istanza di partecipazione alla gara (Allegato A);
- 2) D.G.U.E. (Allegato B);
- 3) Modulo offerta economica (Allegato F)
- 4) Dichiarazione avalimento (Allegato C);
- 5) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (Allegato D);
- 6) Dichiarazione di impegno a costituire A.T.I. (Allegato E);
- 7) Patto di Integrità (Allegato G);
- 8) Disciplinare di gara
- 9) Progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati approvati (Allegato H).

8. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente attraverso il Portale Traspare dell'Ater di Pescara, **entro e non oltre il decimo giorno** antecedente alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sulla piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai paragrafi che seguono.

Ai soggetti costituiti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

L'operatore economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche "aggregazione di retisti");

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite propri consorziati e i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Art. 10.1 REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs 36/2023 vigente, e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione della gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).
- iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali – Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2016;
- La regolarità contributiva e l'indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
- esse in possesso dell'attestazione SOA, di cui all'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità e adeguata a Categoria e Classifica ai valori del presente disciplinare,

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del regolamento (D.P.R. n. 207/2010) e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

- Di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per seguire l'appalto in oggetto con un adeguato standard di qualità;
- Possesso dell'attestazione SOA per le seguenti categorie ed importi:

a) CATEGORIA PREVALENTE

LAVORAZIONE	CATEGORIA	CLASSIFICA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTABILE
Opere edili	OG1	III [^]	SI	50%

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

LAVORAZIONE	CATEGORIA	CLASSIFICA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTABILE
Impianti Termici	OS28	I [^]	NO	100%
Componenti Strutturali In Acciaio	OS18-A	I [^]	NO	100%

10.2 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni

10.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

a. Requisiti di idoneità

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 100 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, categoria **OG1 class. III**.

Pertanto:

per la categoria **OG1 class. III**:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA per classifica adeguata all'importo indicato nella tabella su riportata (art.3.4);

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 226, comma 5, del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che sono considerate inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, come prevede l'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice.

10.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dagli esecutori di tali lavorazioni:

- ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di qualificazione relativi al possesso di Attestazione SOA devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso. Resta in ogni caso inteso che ciascun operatore

economico raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando deve essere in possesso dei requisiti prescritti per le prestazioni che si impegna a realizzare in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento/consorzio la Stazione Appaltante valuta le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

I raggruppamenti, le aggregazioni di imprese in rete e i consorzi ordinari sono ammessi alla gara ove abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Imprese cooptate. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

11. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono; i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate. È consentita la dimostrazione dei requisiti di qualificazione attraverso l'attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

12. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di carattere generale e di carattere speciale previsti dall'articolo 11 e quelli di cui all'articolo 12 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare, alla domanda di partecipazione, il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti nel quale sono specificati, a pena di nullità, i requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente è altresì tenuto a specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e, al ricorrere dell'ipotesi di cui all'art. 104, comma 2, del Codice, allega la certificazione SOA necessaria all'acquisizione del requisito di partecipazione mancante, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, nella specifica sezione del DGUE, le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione o risposta negativa il subappalto è vietato.

A mente dell'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla **categoria prevalente (OG1)**, a pena di nullità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

14. GARANZIA PROVVISORIA FIDEIUSSORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari ad **€ 16.836,34** pari al 2% del valore complessivo della procedura, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme digitali operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3 del Codice;
- d) Riduzione fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui alla lett. a) e b), quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 al Codice;

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione e può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sotto- posto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58; e che abbia i requisiti

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente). Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Al fine di prendere adeguata visione dello stato dei luoghi, si prevede sopralluogo obbligatorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo, da inviare entro il termine massimo delle ore 12.00 del giorno 06/08/2026, dovrà essere indirizzata a leonardo.pisani@aterpescara.it e dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico e fax, indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno n. 1 giorno lavorativo di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, al concorrente verrà rilasciato attestato di sopralluogo che dovrà essere firmato ed allegato alla Documentazione Amministrativa.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 30 dicembre 2024, n. 598 pubblicata sul sito di Anac, per un importo pari a €90,00 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola Impresa capogruppo mandataria.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che

non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica Traspare" raggiungibile al link <https://aterpescara.traspare.com/>

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta con la relativa documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'operatore economico, una volta registrato alla piattaforma telematica, accede all'interfaccia della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Partecipazione gara", che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa e l'Offerta Economica.

Al termine della procedura appena descritta, l'operatore economico può passare allo step successivo "Conferma e invio", completando così la presentazione effettiva dell'offerta.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17/08/2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione *"p7m"*, in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane *"pdf"* pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale devono essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare sono redatte sui modelli preferibilmente predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un **termine di 10 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel **termine di 10 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi sopra citate, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, se necessario, chiarimenti in merito ai documenti e alle dichiarazioni presentate in sede di offerta.

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica mediante apposita comunicazione di gara nella sezione **“Comunicazioni di gara – Richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara”**.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma “Traspare” per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. istanza di partecipazione Allegato A;
2. DGUE (Allegato B);
3. eventuale procura;
4. eventuale dichiarazione integrativa;
5. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
6. Patto di Integrità firmato per accettazione (Allegato G);
7. Attestazione SOA;
8. copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
9. documentazione in caso di avvalimento (Allegato C);
10. attestazione assolvimento bollo (Allegato D);
11. documentazione per i soggetti associati, come indicati nel seguito del presente punto;
12. Attestato presa visione luoghi

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara occorre presentare la seguente documentazione entro il termine previsto dal timing di gara tramite l'accesso sulla Piattaforma traspare mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara:

Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena esclusione, i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

19.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è integrata dal DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta, preferibilmente secondo il modello allegato ("Allegato A – Istanza di partecipazione").

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un

- consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
 - il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto;
 - di accettare il Protocollo di Legalità;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della "dichiarazione assolvimento

imposta bollo” (Allegato D) e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Documentazione in caso di avvalimento

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

Ai sensi dell’art. 104, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il concorrente e l’impresa ausiliaria sono Responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell’art. 104, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 104, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
- in caso di RTI costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

Protocollo di legalità e codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai fini della partecipazione alla procedura, è richiesta la sottoscrizione del Protocollo di Legalità, allegato al presente Disciplinare (Allegato G), nonché del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici (Allegato H).

La sottoscrizione dei suddetti documenti equivale a piena e incondizionata accettazione delle clausole in essi contenute.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI, consorzi, GEIE, ecc.), i medesimi documenti devono essere sottoscritti da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi. È ammessa sia la presentazione di un unico documento, sottoscritto da tutti i componenti, sia la presentazione di tanti documenti quanti sono i componenti del RTI/consorzio/GEIE, ciascuno sottoscritto dal singolo operatore raggruppatore/raggruppando o consorziato/consorziando.

20. DOCUMENTI DI GARA - "OFFERTA ECONOMICA"

L'offerta economica deve essere predisposta utilizzando il modello "offerta economica mediante la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato),

di una dichiarazione attestante il **ribasso globale percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara.**

L'offerta economica, deve essere firmata digitalmente, indicante:

- la **percentuale di ribasso** da applicare all'importo dei lavori, al netto del costo degli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale, posti a base di gara con l'indicazione di tre decimali dopo la virgola;
- la **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
- la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Nella dichiarazione d'offerta di cui al precedente punto il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara.

In caso di discordanza tra ribasso scritto in lettere e quello scritto in cifre sarà preso in considerazione quello espresso in lettere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del Dlgs 36/2023, Le carenze di elementi formali della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, trattandosi di procedura di gara sottosoglia e che non presenta carattere transfrontaliero, in adesione alla summenzionata disposizione è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il metodo per l'individuazione delle offerte anomale è quello denominato "METODO A" di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36 del 2023.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

22. PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

La prima sessione avrà luogo il giorno **18/08/2026 alle ore 09:00**. La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Responsabile Unico della procedura di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 21 se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Responsabile unico della procedura di affidamento procederà all'apertura delle buste elettroniche relative alle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi alla gara. A seguire il Responsabile della fase di gara procederà:

- a) a verificare la conformità delle offerte economiche a quanto richiesto nel presente disciplinare e in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a dare lettura della graduatoria complessiva e provvisoria derivante dalla conclusione della procedura attraverso la Piattaforma.

Tutte le sedute di gara saranno celebrate in via telematica, senza l'accesso alla seduta da parte di alcun partecipante. Si procederà mediante procedure telematiche che salvaguardano l'integrità delle offerte e la riservatezza delle comunicazioni.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Avvenendo l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo e trattandosi di una procedura di gara per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice e che non presenta carattere transfrontaliero, in adesione all'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023 è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il metodo per l'individuazione delle offerte anomale è il Metodo A, di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36 del 2023.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quinta cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, in tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui il Responsabile unico della procedura di affidamento formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente primo graduato, chiudendo le operazioni di gara. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede, in caso di esclusione, a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art.18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, nella misura del 10% dell'importo contrattuale o nella maggiore misura determinata ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio dei lavori. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sui siti sopra citati.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pescara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come "*sensibili*".

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

IL RUP

arch. Gianni D'Addazio